
OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART. 40-BIS D.LGS. N. 165/2001 SULLA PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 21/10/2025 RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO NORMATIVO 2024-2026 - BIENNIO ECONOMICO 2024-2025 – PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la nota comunale prot. n. 71632/2025 del 28/10/2025 trasmessa via PEC dall'Ufficio Relazioni Sindacali, con la quale viene chiesta all'Organo di revisione la certificazione in merito all'ipotesi di accordo per il Contratto collettivo integrativo – triennio normativo 2024/2026 - biennio economico 2024/2025 – sottoscritta in data 21 ottobre 2025, trasmettendo la seguente documentazione:

- ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto dalle Delegazioni trattanti (di seguito indicato nel presente verbale "CCI");
- relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al suddetto CCI, rilasciate dal competente Dirigente, predisposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, in conformità alla modulistica ed istruzioni approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento R.G.S. – con Circolare n. 25 del 19/07/2012.

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente a mezzo posta elettronica e *conference call*.

VERIFICATO preliminarmente che sussiste la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare la certificazione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 in merito ai due CCI in esame.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RICHIAMATI, in proposito, i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis, ove prevede, come vincolo alla contrattazione integrativa, quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che *"(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e*

trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)”;

- *art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;*
- *l'art. 40-bis ove, al comma 1, dispone: “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;*
- *l'art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).*

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni:

- *l'art. 8, comma 7, del CCNL 16/07/2024 per la dirigenza dell'area delle Funzioni Locali – triennio 2019-2021 – ove dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”.*
- *l'art. 4-bis del Decreto-legge 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41/2023, ove al comma 2 dispone: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6*

giugno 2013, n. 64.”.

VISTA la Circolare n. 25 del 19/07/2012 (Prot. n. 64981) del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento R.G.S. – ad oggetto “*Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)*”.

VISTO il Manuale elaborato da ARAN nel marzo 2013 “*La procedura della contrattazione decentrata integrativa*”.

ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI

VISTO che:

- la Corte dei Conti, SRC Lombardia, con deliberazione n. 386/2019/PAR del 08/10/2019, ha ricordato “*che la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa attraverso tre fasi “obbligatorie e sequenziali” (vd. deliberazione SRC Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione SRC Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR; deliberazione SRC Puglia n. 164/2018/PAR; SRC Molise n. 15/2018/PAR) che (...) solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (...) La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto (...) deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (...) solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità (...)).*” (confermato dalla SRC Puglia con deliberazione n. 117/2024/PRSE).
- la Corte dei Conti, SRC Puglia, con deliberazione n. 85/2020/PAR del 22/09/2020, si è così espressa: “*Questa Sezione, pertanto, ritiene conclusivamente che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate al collegio dei revisori dei conti (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all’organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo dell’organo di revisione dei conti, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all’articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell’ente locale di tutte le norme di riferimento, specie*

quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.”

NATURA DELLE VERIFICHE ESPERITE DALL'ORGANO DI REVISIONE

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, dell'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori, nonché alla certificazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria predisposte;
- il sopra richiamato art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha ampliato la funzione di controllo dell'Organo di revisione, che non attiene soltanto alla compatibilità dei costi (e quindi un profilo meramente contabile), ma anche alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, configurandosi, pertanto, un tipo di controllo che investe profili giuridici e finanziari, con conseguente necessità, in capo all'Organo medesimo, di verificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa non solo con i vincoli di bilancio della singola Amministrazione, ma anche con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare attenzione per le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 157/2020 del 12/02/2020);
- detti controlli e conseguente certificazione vanno effettuati prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta Comunale, alla sottoscrizione definitiva del CCI;
- in merito all'applicazione del vincolo stabilito dal sopra richiamato art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, la successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dall'Organo di revisione, mentre è demandato agli organismi/nuclei di valutazione il controllo sulla retribuzione di risultato la cui erogazione deve essere subordinata al rispetto dei tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione (Circolare MEF n. 17/2024, prot. n. 75032 del 09/04/2024).

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

RICHIAMATE, in proposito:

- la determinazione dirigenziale n. 1558 del 17/12/2024 avente ad oggetto “*Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di cui all'art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali 17.12.2020 – Anno 2024*” – esecutiva – positivamente certificata dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 40- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, con Verbale n. 33 del 23/12/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 1000 del 15/09/2025 ad oggetto “*Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all'art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020 - anno 2025*” – esecutiva – positivamente certificata dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 40- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, con Verbale n. 26/2025 (prot. comunale n. 69362/2025 del 17/10/2025).

VERIFICHE ESPERITE DALL'ORGANO DI REVISIONE

VERIFICATO preliminarmente che la pre-intesa in esame è corredata della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, predisposte in ossequio alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento R.G.S. – con Circolare n. 25 del 19/07/2012.

VERIFICATO, inoltre, che il CCI oggetto dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 21/10/2025:

- é finalizzato a disciplinare la parte normativa per il triennio 01/01/2024 – 31/12/2026, nonché la parte economica (relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato) per le annualità 2024 e 2025;
- rispetta, per ciascuna delle due annualità 2024 e 2025, il vincolo di destinazione del Fondo al finanziamento della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 15% delle risorse complessivamente disponibili (20,667% per l'anno 2024 e 20,122% per l'anno 2025), ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 23/12/1999;
- rispetta, inoltre, il vincolo ex art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, avendo previsto all'art. 3, comma 4, del CCI quanto segue: *“Le parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”, sia per i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e sia per i dirigenti apicali delle rispettive strutture, sono assegnati obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.”* (come espressamente richiesto dall'Organo di revisione con il Verbale n. 26/2025 sopra richiamato);
- non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio comunale, atteso che il CCI in esame é finalizzato a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale dirigente avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo ex art. 57 CCNL 17/12/2020, costituito annualmente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano;
- le disposizioni contenute nel CCI in esame risultano conformi alla normativa vigente in materia, nonché ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
- i criteri previsti nel CCI in esame per l'utilizzo del Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per le annualità 2024 e 2025 risultano essere conformi alle disposizioni di legge ed ai principi definiti nella normativa contrattuale nazionale;
- il CCI in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opererà, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle effettive disponibilità del relativo Fondo, costituito per le annualità 2024 e 2025 come sopra indicato;
- nella Relazione tecnico-finanziaria è stata attestata la compatibilità e coerenza economico-finanziaria tra la previsione di costituzione del Fondo per le annualità 2024 e 2025 e la previsione di utilizzo dello stesso;
- dalla Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV), a cui si fa espresso rinvio, si rileva la compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziare al Fondo per le risorse decentrate per le annualità 2024 e 2025.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012, con riferimento all'ipotesi di accordo per il CCI sottoscritta in data 21 ottobre 2025, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

D À A T T O

– preliminarmente, che il CCI in esame é finalizzato a disciplinare la parte normativa per il triennio

01/01/2024 – 31/12/2026, nonché la parte economica per le annualità 2024 e 2025 (relativamente all'utilizzo delle risorse del Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato) per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali;

- che il CCI in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opererà, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle effettive disponibilità del relativo Fondo per le risorse decentrate, regolarmente costituito per le annualità 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 57 CCNL 17/12/2020, rispettivamente con le sopra richiamate determinazioni dirigenziali n. 1558/2024 e n. 1000/2025, positivamente certificate dall'Organo di revisione;
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative alla suddetta ipotesi di CCI, redatte in data 21/10/2025 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del D.Lgs. n. 165/2001, risultano conformi allo schema ed ai contenuti previsti dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 19/07/2012.

C E R T I F I C A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamate non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo normativo ed economico-finanziario;
- b) che, conseguentemente, l'ipotesi di CCI per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali, oggetto della presente certificazione, è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità finanziarie quantificate per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, come dettagliatamente riportato nella Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV).

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Dirigente dell'Area 4 di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Segretario Generale (in qualità di presidente della Delegazione trattante di parte pubblica) ed alla Dirigente dell'Area 1 preposta alla gestione del personale.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. PIETRO RAPELLI – presidente

dott.ssa SIMONA VITTORIANA CASSARÀ – componente

rag. ROBERTO MIDALI – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)